COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 116 del 11-06-2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA SUL TERRITORIO COMUNALE - PRESCRIZIONI PER LA PULIZIA DEI FONDI INCOLTI, CURA DEL VERDE E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA STAGIONE ESTIVA 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

ACCERTATO CHE l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi di interfaccia urbano-rurale;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

PRESO ATTO dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica (art. 50) e in materia di sanzioni amministrative (art. 7-bis);

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Titolo III del D.Lgs. n. 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTI gli artt. 255 e 256-bis del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 423-bis (Incendio boschivo) e 449 (Delitti colposi di danno) del Codice Penale;

VISTA la Legge Regionale della Campania n. 11/1996 recante "Norme per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi";

VISTO il vigente Piano Regionale Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Campania;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per la stagione estiva 2026;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

O R D I N A

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra il **15 giugno 2026 ed il 15 Ottobre 2026** è fatto divieto assoluto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

a) accendere fuochi;

b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;

c) fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2 - I proprietari, affittuari e/o conduttori, o coloro che a qualsiasi titolo godono di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, entro e non oltre il 15 giugno 2026.**

Tali interventi consistono nella rimozione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, provvedendo all'estirpazione di sterpaglie, rovi e vegetazione secca a terra, nonché alla rimozione di rifiuti o necromassa, restando tassativamente vietata la potatura di alberi e il taglio drastico di siepi vive dal 15 marzo al 15 agosto, in conformità al Regolamento del Verde Comunale e alla Legge n. 157/1992, fatte salve le sole operazioni urgenti di messa in sicurezza della viabilità pubblica.

I proprietari di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza perimetrale a fondi estesi almeno 10 ha, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti.

Art. 3 - La sterpaglia e la vegetazione secca presenti in prossimità di strade pubbliche e private, fabbricati, impianti, lotti interclusi e confini di proprietà all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a **mt. 20,00**.

Art. 4 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto (GPL) in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione infiammabile l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a **mt. 5,00**, nel rispetto delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 14 maggio 2004).

Art. 5 - I proprietari ed i conduttori di macchine agricole con motori a scoppio destinate alle trebbiature hanno l'obbligo di dotare il tubo di scappamento di idoneo dispositivo parascintille.

Art. 6 - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di lunghezza non inferiore a **mt. 20,00**.

Art. 7 - Fino al **15 Ottobre 2026**, stante il rischio di incendi boschivi e di interfaccia in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

a) far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni;

b) abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette o qualunque altro materiale allo stato di brace;

c) fermare veicoli dotati di marmitte catalitiche (a caldo) al di sopra di sterpi o materiale vegetale secco;

d) all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma per tagliare metalli o strumenti che producano faville;

e) lo svolgimento di manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la vicinanza di materiale vegetale secco possa determinare l'innesco di incendi.

Art. 8 - Fermo restando il divieto assoluto di bruciatura delle stoppie su tutti i terreni nel periodo di grave pericolosità (15 giugno - 15 ottobre), gli interventi meccanici di pulizia e sfalcio potranno e dovranno continuarsi anche oltre il succitato termine del **15 giugno 2026**, con obbligo di rimuovere e smaltire il materiale di risulta nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 9 (Controlli e interventi sostitutivi) - Decorso il termine del **15 giugno 2026**, gli organi di vigilanza procederanno d'ufficio all'accertamento sui luoghi dell'ottemperanza agli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. L'accertata inosservanza costituirà titolo per l'applicazione immediata delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché per l'avvio del procedimento finalizzato all'esecuzione d'ufficio degli interventi di pulizia da parte del Comune, con addebito delle relative spese a carico dei soggetti inadempienti (esecuzione in danno).

Art. 10 (Indicazioni operative) - Per le indicazioni operative, le migliori pratiche di manutenzione del verde, la corretta gestione degli sfalci e tutte le misure preventive di dettaglio, i cittadini e i soggetti obbligati sono tenuti a conformarsi a quanto riportato nel "Vademecum su incendi boschivi del Comune di Casoria", integralmente richiamato dalla presente ordinanza e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link: https://comune.casoria.na.it/novita/prevenzione-incendi-e-cura-del-verde/

S A N Z I O N I

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione **da € 173,00 ad € 695,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie all'interno dei lotti urbani e agricoli, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,0 0 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel caso di accensione fuochi o di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di attività determinanti l'innesco durante il periodo di massimo rischio (15 giugno - 15 ottobre), sarà applicata una sanzione amministrativa **da € 5.000,00 a € 50.000,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, ferme restando le sanzioni penali in caso di incendio colposo o doloso.

Fatte salve le più gravi sanzioni penali qualora le violazioni integrino le fattispecie di cui agli **artt. 423-**

bis (Incendio boschivo) o 449 (Delitti colposi di danno) del Codice Penale. Restano altresì salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui ai Regolamenti Comunali vigenti non in contrasto con la presente Ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- Inserita nel sito internet del Comune e diffusa tramite i canali di comunicazione istituzionali;
- Trasmessa, per quanto di rispettiva competenza e per l'esecuzione dei controlli, al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Napoli, al Comando Polizia di Stato territorialmente competente, e al Comando Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.